

PROCEDURA DI SICUREZZA NEL RISPETTO DELL'ADOZIONE DELLE MISURE GENERALI DI TUTELA PER LA GESTIONE DI PERSONALE CHE PER COMPROVATE MOTIVAZIONI NON POSSA ESSERE VACCINATO

1) Premessa

La presente procedura integra il Documento di Valutazione dei Rischi e si rende necessaria, in assenza di regole tecniche fornite dal Legislatore, per fornire, alla Direzione Scolastica, linee guida nella gestione dei casi di personale che per comprovate motivazioni di carattere medico non possa essere sottoposto alla misura principale di tutela prevista dal Piano di Rientro che è rappresentata dalla vaccinazione.

In particolare, il Piano di Rientro 2021/2022 ha recepito le indicazioni del CTS che confermano che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”.

Per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione, contribuendo al raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale per lo svolgimento in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola.

La presente procedura di sicurezza, pertanto, in assenza di indicazioni specifiche da parte del Legislatore, viene redatta nel rispetto delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro come prevede l'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la gestione di tali casi.

La procedura prevede l'applicazione di misure compensative sequenziali che mitigano il rischio; l'applicazione di talune misure, ad esempio la possibilità di svolgimento della mansione a distanza, evita l'applicazione delle altre misure previste.

2) Note importanti propedeutiche alla valutazione del rischio

La valutazione del rischio derivante dall'emergenza sanitaria Covid-19 in corso è stato valutato dal Legislatore mediante il Piano di Rientro che prevede una serie di misure di prevenzione e protezione raccolte nel Protocollo per la ripartenza adottato dall'Istituto.

Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, emergenza che riguarda l'intera popolazione, tengono conto delle specificità delle diverse sedi scolastiche e, nel contesto dinamico che caratterizza l'evoluzione dello scenario epidemiologico, sono soggette ad eventuali modifiche dettate da eventuali provvedimenti adottati dalle Istituzioni competenti.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., costituisce l'ambito naturale in cui inserire le suddette misure.

Il Protocollo è stato adottato nel rispetto delle Linee Guida previste dal Legislatore che prevede una serie di misure complessive da attuare la riduzione del rischio a valori accettabili.

Si precisa che il protocollo non effettua una valutazione del rischio da Covid19, attività che è stata effettuata dal Legislatore e che lo stesso provvede all'aggiornamento continuo della valutazione anche sulla base dell'andamento della pandemia, ma recepisce le indicazioni del Legislatore stesso per limitare il Livello del Rischio a valori ritenuti accettabili.

Nella valutazione del rischio effettuata dal Legislatore si individuano 3 elementi cardine il cui rispetto, inteso come "garanzia di" ovvero "divieto di", rappresenta un principio inderogabile:

- 1) distanziamento
- 2) assembramento
- 3) bolla (gruppo classe o sezione cui si aggiungono saltuariamente altri soggetti)

Oltre agli elementi cardine, si individuano altri elementi accessori, il cui rispetto integrale consente di raggiungere l'obiettivo finale di minimizzazione del rischio, che sono:

- utilizzo delle mascherine
- pulizia e sanificazione dei locali
- igienizzazione frequente delle mani
- informazione di tutti i soggetti
- procedure organizzative per l'applicazione degli elementi cardine

In ogni scuola è previsto uno spazio dedicato esclusivamente alla permanenza di casi che presentano sintomi potenzialmente riconducibili a Covid-19.

Le misure compensative descritte nella presente procedura, che prende in considerazione un aspetto singolo non previsto dal Legislatore nel Piano di Rientro (personale che per comprovate motivazioni non possa essere sottoposto a vaccinazione), rappresenta una linea guida che, in assenza di indicazioni specifiche, attua misure generali di tutela per il lavoratore e per tutta la comunità scolastica.

3) Rispetto delle misure generali di tutela

Le misure generali di tutela, così come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., richiamate nel seguito:

Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per i dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

devono essere sempre applicate per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. In ambito scolastico, la valutazione risulta sempre bilaterale in quanto si deve sempre salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori congiuntamente alla salute e sicurezza degli allievi come prevede il vincolo negoziale successivo all'accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, e dal quale discende l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (Cass. n. 3680/2011).

Le misure generali di tutela non sono applicabili nella loro interezza in tutti gli ambiti lavorativi, ma devono essere sempre contestualizzate nell'ambito lavorativo oggetto di specifica valutazione.

4) Adozione delle misure generali di tutela nel caso specifico

Nei casi di comprovata motivazione che impediscano la vaccinazione del personale scolastico, la Direzione Scolastica, in condivisione con le figure che compongono il sistema di prevenzione e protezione (Medico Competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione

e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), attua in sequenza le misure compensative per la mitigazione del rischio:

- a) una valutazione del rischio per la salute e la sicurezza sul caso singolo mediante acquisizione del parere del Medico Competente,
- b) valutazione di spostamento / cambio di mansione del lavoratore in modo tale da limitare al minimo promiscuità con altri; in tale contesto la soluzione migliore in assoluto è, se attuabile, il ricorso all'attività a distanza;
- c) fornitura al lavoratore di Dispositivi di Protezione Individuale a maggior protezione (mascherina FFP2 o superiore senza valvola), anche unitamente ad altri dispositivi integrativi quali visiera e/o mascherina chirurgica previo parere del Medico Competente;
- d) garantire, per quanto possibile, un maggior distanziamento (almeno 2 m) in tutte le situazioni lavorative;
- e) limitare, per quanto possibile, la presenza del lavoratore in spazi comuni mediante ri-organizzazione dell'attività (ad esempio sorveglianza, ingresso / uscita degli allievi, mensa, ...);
- f) interruzione di tutti i progetti didattici ovvero attività non strettamente necessarie che presentano il rischio del mancato rispetto dei principi cardine relativi a distanziamento, assembramento e "bolla".

Le misure compensative sequenziali descritte devono ritenersi integrative del Protocollo di Sicurezza anticontagio già attuato dall'istituto scolastico e sono applicabili fatti salvi i fattori individuali di rischio valutabili sul caso singolo.

5) Scheda sintetica di applicazione delle misure

Le misure compensative descritte in precedenza possono essere applicate, in forma sintetica, distinguendo la mansione del personale in:

- docente,
- collaboratore scolastico,
- assistente amministrativo.

L'applicazione sintetica viene riportata nel prospetto seguente:

PERSONALE DOCENTE	
N	MISURA
1	verifica della documentazione da parte del Medico Competente con acquisizione di parere
2	verifica della possibilità di svolgimento dell'attività a distanza
3	verifica della possibilità di adibire l'insegnante a mansioni che non preveda l'ingresso in classe
4	limitare, per quanto possibile, le ore in classe
5	fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali a maggiore protezione (FFP2 o superiore senza valvola), anche unito ad altri dispositivi quali visiera ovvero mascherina chirurgica previa valutazione del Medico Competente
6	garantire in tutte le situazioni il distanziamento di almeno 2 m
7	limitare la presenza del lavoratore negli spazi comuni (sostituzione nei turni di sorveglianza ovvero negli orari di ingresso e uscita degli allievi, ...)
8	interruzione di tutti i progetti didattici con potenziale rischio del mancato rispetto dei principi cardine di distanziamento, assembramento e "bolla"

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO	
N	MISURA
1	verifica della documentazione da parte del Medico Competente con acquisizione di parere
2	fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali a maggiore protezione (FFP2 o superiore senza valvola), anche unito ad altri dispositivi quali visiera ovvero mascherina chirurgica previa valutazione del Medico Competente
3	garantire in tutte le situazioni il distanziamento di almeno 2 m
4	limitare la presenza del lavoratore negli spazi comuni (sostituzione nei turni di sorveglianza ovvero negli orari di ingresso e uscita degli allievi, ...)
5	privilegiare, per quanto possibile, l'attività lavorativa in singolo

PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	
N	MISURA
1	verifica della documentazione da parte del Medico Competente con acquisizione di parere
2	verifica della possibilità di svolgimento dell'attività a distanza
3	fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali a maggiore protezione (FFP2 o superiore senza valvola), anche unito ad altri dispositivi quali visiera ovvero mascherina chirurgica previa valutazione del Medico Competente
4	garantire in tutte le situazioni il distanziamento di almeno 2 m
5	interruzione di tutte le attività con potenziale rischio del mancato rispetto dei principi cardine di distanziamento, assembramento e "bolla"

Padova, 21 dicembre 2021

Ing. Mauro Bardelle

The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Mauro Bardelle". To the right of the signature is a circular professional stamp. The stamp contains the text "INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA" around the top edge, "Dott. Ing. BARDELLE MAURO" in the center, and "N. 14306" at the bottom.